



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### A) CONSIGLIO REGIONALE

#### Deliberazione Consiglio regionale 1 agosto 2017 - n. X/1613

Ordine del giorno concernente le risorse per i territori montani della Regione Lombardia . . . . . 2

#### Deliberazione Consiglio regionale 1 agosto 2017 - n. X/1614

Ordine del giorno concernente le realizzazioni di un nuovo incrocio all'intersezione tra la SS 394, la SP 45DIR e una strada comunale in territorio del comune di Cuveglio (VA) . . . . . 2

#### Deliberazione Consiglio regionale 1 agosto 2017 - n. X/1615

Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi presso l'ASST Sette Laghi - terzo lotto del polo materno-infantile presso il presidio ospedaliero «Filippo del Ponte» e adeguamento strutturale dell'ospedale «Galmarini» di Tradate . . . . . 3

#### Deliberazione Consiglio regionale 1 agosto 2017 - n. X/1616

Ordine del giorno concernente le risorse per l'accordo di programma per il bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria . . . . . 4

### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### Decreto Presidente Regione Lombardia 5 settembre 2017 - n. 777

Approvazione dell'accordo di programma finalizzato alla ridefinizione delle destinazioni urbanistiche, delle modalità d'uso e degli interventi sul compendio immobiliare sito in Valle d'Astino nel comune di Bergamo - Art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 . . . . . 5

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Delibera Giunta regionale 3 agosto 2017 - n. X/7037

Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi di investimento resi disponibili dalla legge regionale di assetto al bilancio per l'esercizio finanziario 2017-2019 . . . . . 12

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### Presidenza

##### Decreto dirigente unità organizzativa 4 settembre 2017 - n. 10552

Ammissione dell'impresa «Bebblaze s.r.l., piazza Vittorio Veneto 11 - 24020 Vilminore di Scalve (BG)» all'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11. . . . . 13

##### Decreto dirigente unità organizzativa 4 settembre 2017 - n. 10553

Ammissione dell'impresa «Paroli Costruzioni s.n.c. dei f.lli Paroli geom. Alberto e Luca, via Provinciale 29 - 23819 Primaluna (LC)» all'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11 . . . . . 13

#### D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

##### Decreto direttore generale 4 settembre 2017 - n. 10538

Sesto aggiornamento 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80). . . . . 14

##### Decreto dirigente unità organizzativa 7 settembre 2017 - n. 10740

Rettifica dei contenuti dei punti 3 e 7 del bando accumulo 2017, approvato decreto n. 10223 del 23 agosto 2017 e individuazione di nuovi termini temporali per la presentazione delle domande di partecipazione . . . . . 16

Serie Ordinaria n. 37 - Lunedì 11 settembre 2017

## A) CONSIGLIO REGIONALE

**D.c.r. 1 agosto 2017 - n. X/1613**
**Ordine del giorno concernente le risorse per i territori montani della Regione Lombardia**

Presidenza del Presidente Cattaneo

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 358 «Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	67
Consiglieri votanti	n.	66
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	64
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	2

### DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 26363 concernente le risorse per i territori montani della Regione Lombardia, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessò che

all'articolo 53bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) si stabilisce un canone aggiuntivo a carico degli operatori per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico scadute a partire dal 2010;

preso atto che

il 13 luglio scorso la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità della norma regionale nel campo della prosecuzione temporanea al fine di garantire la continuità della produzione elettrica;

sottolineato che

a seguito della sentenza della Corte Costituzionale gli operatori devono pagare i canoni aggiuntivi arretrati che da un primo calcolo vengono indicati in quasi 30 milioni di euro;

ricordato che

- la quasi totalità delle grandi derivazioni in prosecuzione temporanea sono situate in territori montani e che le risorse provenienti dallo sfruttamento idrico risultano essere lo strumento economico naturale per garantire interventi di sviluppo e tutela del territorio montano;
- il comma 5 dell'articolo 53bis della l.r. 26/2003 prevede che almeno il 50 per cento delle risorse deve essere distribuita ai comuni per lo sviluppo strategico del territorio;

invita la Giunta regionale

a destinare la totalità delle risorse relative ai canoni aggiuntivi previsti dalla l.r. 26/2003 ai territori montani affinché vengano impiegate per progetti strategici di sviluppo condiviso attraverso processi di partecipazione attiva.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quagliani

**D.c.r. 1 agosto 2017 - n. X/1614**
**Ordine del giorno concernente la realizzazione di un nuovo incrocio all'intersezione tra la SS 394, la SP 45DIR e una strada comunale in territorio del comune di Cuveglio (VA)**

Presidenza del Presidente Cattaneo

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 358 «Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	61
Consiglieri votanti	n.	60
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	56
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	4

### DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 26364 concernente la realizzazione di un nuovo incrocio all'intersezione tra la SS 394, la SP 45dir e una strada comunale in territorio del comune di Cuveglio (VA), nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premessò che

- la SS 394 è la principale arteria viabilistica che attraversa la Valcuvia, ponendosi come asse di collegamento tra numerosi centri della valle verso Varese da un lato e il Luinese dall'altro;
- in particolare, la SS 394 attraversa il centro abitato di Canonica in Cuveglio, principale comune della Valcuvia;

considerato che

- nel tratto indicato di attraversamento del centro abitato di Canonica di Cuveglio vi è un intenso traffico di veicoli, compresi mezzi pesanti, quantificato dal comune in 15.300 veicoli al giorno in entrambe le direzioni, considerando sia il traffico veicolare sia quello commerciale;
- nelle ore di punta e in particolari situazioni come il mercoledì, giorno di mercato a Luino, e nei fine settimana si formano lunghe code di autoveicoli nel tratto più centrale della statale, in prossimità dei due incroci semaforizzati contigui e in diretta corrispondenza dell'ubicazione del municipio di Cuveglio e della maggior concentrazione di esercizi commerciali;
- nelle altre ore vi è comunque una costante presenza di coda di autoveicoli che causa difficile vivibilità dello spazio urbano nel cuore del paese di Cuveglio, unitamente ad inquinamento acustico e atmosferico localizzato;

ritenuto che

- il comune di Cuveglio intende perseguire il risultato di procedere a una modifica della viabilità attuale nell'intento di rendere più scorrevole il traffico esistente ed evitare, eliminando il più possibile le cause di disagio, il formarsi di lunghe code;
- tale obiettivo ha certamente una valenza sovra comunale poiché interessa l'accessibilità dell'intera Valcuvia oltre alla possibilità di raggiungere più agevolmente Luino e le Valli del Luinese, oltre al confine di Stato con la Confederazione Elvetica;

considerato, inoltre, che

- per perseguire l'obiettivo appena descritto è opportuno modificare la viabilità attuale mediante la realizzazione di una rotatoria urbana, opportunamente dimensionata, all'incrocio tra la strada statale e la strada provinciale proveniente da Cuvio. Tale soluzione permetterebbe l'eliminazione di tutti gli incroci semaforizzati e la razionalizzazione dei pur inferiori flussi di traffico provenienti dalla viabilità secondaria laterale, ottenendo il risultato di una maggiore scorrevolezza del traffico, sia sulla statale sia sulle provinciali sia sulle vie comunali grazie all'assenza di interruzioni del traffico lungo il tratto considerato, unitamente a una riduzione del rischio di incidenti in quanto si ridurrebbero i «punti di conflitto», limitando la velocità nelle ore notturne, e una riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico;
- l'effettivo vantaggio conseguente alla realizzazione della rotatoria potrà essere efficace solo se accompagnata da un insieme organico e coordinato di interventi, in senso lato, al fine di migliorare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico in attraversamento di Cuveglio e contemporaneamente favorire la sua moderazione attraverso modifiche strutturali, interventi viabilistici e misure di «moderazione del traffico», facilmente attuabili istituendo l'obbligo di svolta in un solo senso per le vie comunali che si affacciano nei pressi della nuova rotonda (via per Duno, Piazza San Lorenzo) e realizzando isole salvagente sui due attraversamenti pedonali della SS 394 a ridosso della rotonda, interventi che devono essere determinati in accordo tra Regione

Lombardia, comune di Cuveglio e ANAS, ente di cui la SS 394 è di competenza;

- la dimensione e tipologia di funzionamento della rotatoria basata sulla regola della precedenza al traffico circolante nell'anello, i raggi di traiettoria di immissione del traffico veicolare in rotatoria, l'isola centrale in parte sormontabile, gli attraversamenti pedonali sicuri, l'inserimento di nuovi elementi di arredo e verde urbano, nonché il corretto uso di diversi materiali e colorazioni per la realizzazione degli interventi viari e la definizione degli spazi di carreggiata della sede stradale, potranno creare le necessarie condizioni di sicurezza e fluidità del traffico veicolare nonché ottenere la percezione di uno spazio «integrato», creando un orizzonte ottico che possa favorire la spontanea riduzione della velocità;
- il costo dell'intervento così come descritto è stato quantificato da uno studio preliminare del comune di Cuveglio in circa 400.000 euro;

invita la Giunta regionale

a finanziare, in accordo con ANAS e il comune di Cuveglio, la realizzazione del nuovo incrocio mediante rotatoria all'intersezione tra la SS 394, la SP 45dir e una strada comunale.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Mario Quagliani

### D.c.r. 1 agosto 2017 - n. X/1615

#### Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi presso l'ASST Sette Laghi - terzo lotto del polo materno-infantile presso il presidio ospedaliero «Filippo del Ponte» e adeguamento strutturale dell'ospedale «Galmarini» di Tradate

Presidenza del Presidente Cattaneo

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 358 «Assesamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	63
Consiglieri votanti	n.	60
Non partecipano alla votazione	n.	3
Voti favorevoli	n.	59
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	1

#### DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 26365 concernente il finanziamento di interventi presso l'ASST Sette Laghi - Terzo lotto del Polo materno-infantile presso il presidio ospedaliero «Filippo Del Ponte» e adeguamento strutturale dell'ospedale «Galmarini» di Tradate, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- l'ospedale Filippo Del Ponte è connotato quale ospedale specializzato nell'assistenza ostetrico-ginecologica e nella cura delle patologie dell'età pediatrica, più sinteticamente definito come «Ospedale della donna e del bambino», distinto dall'ospedale di Circolo di Varese definito come «Ospedale dell'adulto e dell'anziano»;
- l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (AGENAS), unitamente al Ministero della Salute, ha recentemente pubblicato il Programma Nazionale Esiti (PNE) per il 2016 dove viene valutata l'efficienza ed efficacia del sistema ospedaliero italiano giudicato sulla base di centocinquanta indicatori di processi assistenziali ed esiti nelle principali aree cliniche;
- sulla base di tali indicatori che costituiscono il PNE l'ospedale Filippo Del Ponte risulta essere tra i migliori punti nascita d'Italia, con i seguenti primati:
- miglior ospedale tra le 41 maternità italiane con più di 2.000 parti/anno per il numero basso di parti con taglio cesareo primario;

- ospedale con la percentuale maggiore di donne che partoriscono spontaneamente;
- elevata percentuale di parti spontanei successivi a un pregresso taglio cesareo (28 per cento a fronte dell'8 per cento nazionale);
- bassa percentuale di parti gemellari con taglio cesareo;
- i dati di eccellenza indicati sono ottenuti grazie anche ad un modello organizzativo che prevede la presenza h24 di un'equipe multidisciplinare presso l'ospedale la quale permette di attivare immediatamente le sale operatorie per la gestione delle urgenze ostetriche e perinatali;
- con la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. VIII/8726, Regione Lombardia ha finanziato un 2° lotto di lavori presso l'ospedale Del Ponte, consistenti nella realizzazione ex-novo di un padiglione, nel collegamento della struttura esistente con quella nuova sui diversi piani e in un nuovo percorso d'ingresso protetto e dotato di opportuna copertura, per un importo di 18.439.480 euro;
- Regione Lombardia, con adeguati provvedimenti, ha autorizzato l'AO «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» di Varese ad acquistare gli arredi e le attrezzature per le nuove strutture dell'ospedale Del Ponte per un importo di 9.453.048 euro;
- nei mesi scorsi i lavori precedentemente elencati si sono conclusi e l'8 maggio 2017 è stato inaugurato il nuovo padiglione «Michelangelo», avviando così il trasferimento di alcuni reparti nella nuova struttura e la riorganizzazione degli spazi a disposizione dei pazienti e del personale medico e infermieristico;

- in tale occasione il Presidente della Giunta regionale, raccogliendo l'istanza espressa da più voci partecipanti alla cerimonia di inaugurazione del nuovo padiglione «Michelangelo», ha garantito l'impegno della Giunta regionale per finanziare il terzo lotto dei lavori per completare le strutture ospedaliere e ottenere una ancor migliore distribuzione e utilizzazione degli spazi di ricovero e di servizio dell'intero ospedale «Del Ponte»;

premessi, inoltre, che

- l'ospedale «Galmarini» di Tradate è uno dei presidi ospedalieri dipendenti dall'ASST Sette Laghi, posto in posizione strategica e facilmente raggiungibile all'interno di un territorio che spazia tra Varese a nord, Busto Arsizio e Saronno a sud, il Comasco e la Valle Olona;
- negli ultimi anni il presidio ospedaliero è stato oggetto di numerosi interventi di ammodernamento che hanno interessato più reparti, permettendo di riorganizzare gli spazi di degenza e ambulatoriali per offrire un servizio di degenza e cura più adeguato;

rilevato che

- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. X/4702, indica l'ospedale Del Ponte come istituto individuato a livello nazionale per l'erogazione di prestazioni rendicontate con delibera «di alta specialità»;
- nel POAS dell'ASST Sette Laghi è previsto lo sviluppo della Rete Integrata Materno Infantile (RIMI) attraverso l'istituzione di un dipartimento funzionale con componenti ospedaliere e territoriali integrate, per attuare, nell'ambito dell'ASST, la presa in carico delle donne, delle madri, dei bambini e dei neonati attraverso modelli organizzativi adeguati per dare piena garanzia di accesso e continuità nei percorsi sanitari, sociosanitari e sociali;
- con la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. X/6576 si «stabilisce che a conclusione del crono programma per la completa messa a regime delle attività sanitarie presso il Dipartimento materno infantile dell'ospedale Filippo Del Ponte della ASST Sette Laghi di Varese, la stessa struttura ospedaliera costituirà il 5° HUB di assistenza pediatrica di III livello»;

considerato che

al fine di definire sempre meglio il percorso di identificazione dell'ospedale F. Del Ponte come ospedale della donna e del bambino, anche alla luce dei punti sopra rilevati e della semplificazione di alcuni percorsi ambulatoriali e di ricovero, risulta opportuno/necessario prevedere un ulteriore 3° lotto di interventi, come già ipotizzato nella proposta progettuale del VII Atto Integrativo dell'AdPO in materia di sanità 3 marzo 1999 e nella Istanza di finanziamento 2° lotto dell'ospedale «Filippo Del Ponte» di Varese presentata dalla ASST Sette Laghi il 9 febbraio 2017;

Serie Ordinaria n. 37 - Lunedì 11 settembre 2017

**D.c.r. 1 agosto 2017 - n. X/1616**
**Ordine del giorno concernente le risorse per l'accordo di programma per il bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria**

Presidenza del Presidente Cattaneo

## IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 358 «Assesamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	67
Consiglieri votanti	n.	66
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	66
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

## DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 26366 concernente le risorse per l'accordo di programma per il Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria, nel testo che così recita:

"Il Consiglio regionale della Lombardia

considerato che

- è stato sottoscritto lo scorso 9 giugno a Bologna l'accordo di programma per il Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria dalle Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto con il Ministero dell'Ambiente;
- l'accordo prevede impegni a carico delle Regioni, dei comuni e del Ministero dell'Ambiente per il contenimento delle emissioni dalla circolazione degli autoveicoli diesel, dal riscaldamento civile a legna, dall'agricoltura e dalla zootecnia;

visto in particolare che

l'accordo prevede impegni significativi nei territori lombardi per i comuni con più di 30.000 abitanti;

ritenuto che

l'accordo sottoscritto, nato dalla necessità di dare una risposta alle procedure di infrazione europee contro l'Italia per i frequenti superamenti dei limiti della qualità dell'aria negli anni passati a partire dal 2006, rappresenti un importante passo in avanti per migliorare la qualità dell'aria che respirano i cittadini;

invita la Giunta regionale

ad attivarsi, previo intervento sinergico da parte del Governo centrale, in particolare del Ministero dell'Ambiente, nell'ambito del bilancio regionale 2017/2019 per l'individuazione di risorse atte a fornire adeguati finanziamenti ai territori della Lombardia interessati per:

- campagne informative ai cittadini della Lombardia omogenee nei contenuti;
- cartellonistica omogenea nei contenuti per i comuni e i territori interessati;
- campagne di controllo delle misure previste dall'accordo."

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

 Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Mario Quagliani

- tali interventi comprendono:
  - l'abbattimento della porzione residua del padiglione Vedani;
  - l'abbattimento e la ricostruzione del padiglione Ottagono;
  - l'adeguamento del padiglione Leonardo a seguito dei trasferimenti delle attività nel nuovo padiglione;
- i benefici attesi al termine dell'intervento consistono in:
  - razionalizzazione degli spazi dedicati alla PMA anche a seguito della crescente richiesta in tale ambito, infatti la PMA dell'ospedale F. Del Ponte rappresenta uno dei quattro centri pubblici di Procreazione medicalmente assistita in Lombardia;
  - miglioramento dei percorsi sia per i pazienti sia per gli operatori, realizzando una comunicazione diretta tra il padiglione Ottagono e il padiglione Michelangelo;
  - completamento logistico e architettonico rispetto all'offerta sanitaria presente con completa identificazione del ruolo di HUB di area pediatrica;

considerato, inoltre, che

- il reparto di endoscopia, al secondo piano del monoblocco, occupa un'area di 150 metri quadrati circa, ed essendo il padiglione monoblocco degli anni '60, anche il reparto stesso risente del processo di invecchiamento. Le procedure endoscopiche nel corso degli anni hanno acquisito un valore sempre maggiore in relazione agli ottimi risultati raggiunti con tali metodiche sia in campo diagnostico che di trattamento terapeutico nonché all'importanza delle diagnosi precoci a mezzo di screening sulla popolazione generale. Date queste premesse e visto anche il recente ampliamento delle fasce d'età di popolazione da sottoporre a programmi di screening, presso il P.O. di Tradate si ha la necessità di garantire l'espletamento dell'attività endoscopica stabilmente con due operatori. Nel corso degli ultimi anni sono state garantite: 3942 procedure nel 2012, 3338 nel 2013, 3827 nel 2014, 3276 nel 2015 e 2915 nel 2016, negli ultimi anni è stato presente un solo operatore;
- in particolare l'articolazione funzionale interna del servizio, non permette di garantire il rispetto della privacy del paziente che accede al servizio talvolta per prestazioni anche invasive, e quindi è necessario rivedere il layout dei percorsi;
- l'attuale Pronto soccorso del presidio di Tradate, dispone di una sala d'attesa di dimensioni ridotte (30 mq) rispetto agli accessi giornalieri che mediamente vanno dai 120 (con punte di 140) nel periodo invernale ai 90 nel periodo estivo. Negli ultimi anni sono stati registrati: 49.650 accessi nel 2012, 48.058 nel 2013, 48.755 nel 2014, 46.389 nel 2015 e 45.081 nel 2016;
- per ovviare il disagio che vede molto spesso i pazienti (con patologie anche infettive), sostare in sala d'attesa in piedi o per mancanza di posti a sedere su barelle posizionate in luoghi inadeguati, si propone una proposta progettuale che prevede lo spostamento della sala RX del PS dalla posizione attuale al sito dell'ambulatorio, rilocando gli stessi in modo opportuno. Questa rilocazione, permetterà l'ampliamento della sala d'attesa del PS dagli attuali 30mq a 110mq.

rilevato, inoltre, che

le riqualificazioni dell'Endoscopia e del Pronto soccorso sono in continuità con gli investimenti di potenziamento ed adeguamento dei servizi del P.O. di Tradate;

invita la Giunta regionale

a finanziare opportunamente, in accordo con l'ASST Sette laghi, il 3° lotto di lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale «Filippo Del Ponte» e la riqualificazione del reparto di Endoscopia e degli spazi del Pronto soccorso dell'ospedale «Galmarini» di Tradate."

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quagliani

## B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 5 settembre 2017 - n. 777

**Approvazione dell'accordo di programma finalizzato alla ridefinizione delle destinazioni urbanistiche, delle modalità d'uso e degli interventi sul compendio immobiliare sito in Valle d'Astino nel comune di Bergamo - Art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2**

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EELL»;
- l'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;
- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;
- la l.r.16 luglio 2007, n. 16 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»;
- la l.r. 13 aprile 1991 n. 8 «Piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo» e successive modifiche ed integrazioni;
- la d.g.r. n. 3416 del 17 aprile 2015 di approvazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale dei Colli di Bergamo;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;
- il «Programma Regionale di Sviluppo» della X legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. 78, del 9 luglio 2013;
- il Documento di Economia e Finanza regionale 2016 per il triennio 2017-19, approvato con risoluzione dal Consiglio regionale il 22 novembre 2016 con delibera n. 1315/2016;

Viste altresì:

- la d.g.r. n. X/4787 dell'8 febbraio 2016 con la quale Regione Lombardia ha aderito all'Accordo di Programma promosso dal Comune di Bergamo in quanto presenta elementi di interesse regionale;
- la d.g.r. n. X/6850 del 12 luglio 2017 di approvazione dell'ipotesi dell'Accordo di Programma finalizzato alla ridefinizione delle destinazioni urbanistiche, delle modalità d'uso e degli interventi sul compendio immobiliare sito in Valle d'Astino nel Comune di Bergamo, e contestuale approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale e del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, pubblicata sul BURL S.O. n. 29 del 19 luglio 2017;

Preso atto che:

- le varianti urbanistiche connesse all'Accordo hanno come oggetto le modifiche delle previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento del Parco Naturale dei Colli di Bergamo e del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, nonché il recepimento delle stesse nel Piano di Settore del Tempo Libero e nel PGT del Comune di Bergamo;
- il Comune di Bergamo dovrà recepire all'interno del PGT, ai sensi dell'art. 18, commi 4 e 5 della l.r. n. 86/83, le previsioni urbanistiche sovraordinate delle varianti al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale dei Colli di Bergamo ed al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, introdotte dall'Accordo di Programma, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL delle medesime;
- il 2 agosto 2017 il suddetto Accordo di Programma, comprensivo degli allegati parte integrante e sostanziale dello stesso, è stato sottoscritto con firma digitale dall'Assessore Claudia Maria Terzi delegata alla firma per Regione Lombardia e che tale Accordo e relativi allegati sono stati firmati digitalmente anche dai rappresentanti di Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Parco dei Colli di Bergamo e dai soggetti aderenti Fondazione MIA Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo e Società Valle d'Astino s.r.l.;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003,

l'Accordo di Programma, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto, finalizzato alla ridefinizione delle destinazioni urbanistiche, delle modalità d'uso e degli interventi sul compendio immobiliare sito in Valle d'Astino nel Comune di Bergamo con i relativi allegati, sottoscritto con firma digitale il 2 agosto 2017 da Regione Lombardia e sottoscritto altresì da Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Parco dei Colli di Bergamo e dai soggetti aderenti Fondazione MIA Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo e Società Valle d'Astino srl;

2. di dare atto che le varianti ai Piani Territoriali di Coordinamento del Parco Naturale e del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, di cui all'allegato H1, parte integrale del presente provvedimento, approvate con d.g.r. n. 6850 del 12 luglio 2017, acquisiscono efficacia con l'approvazione dell'Accordo di Programma;

3. di disporre ai sensi dell'art. 6, comma 10 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, la pubblicazione del presente decreto e degli Allegati 1 e H1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Roberto Maroni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ACCORDO DI PROGRAMMA**  
**TRA**  
**REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI BERGAMO,**  
**PROVINCIA DI BERGAMO, PARCO DEI COLLI DI BERGAMO,**  
**FONDAZIONE MIA E SOCIETÀ VAL D'ASTINO S.R.L.,**  
**FINALIZZATO ALLA RIDEFINIZIONE**  
**DELLE DESTINAZIONI URBANISTICHE,**  
**DELLE MODALITÀ D'USO E DEGLI INTERVENTI**  
**SUL COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VALLE D'ASTINO**  
(ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 L.R. 14 marzo 2003, n. 2)

**TRA**

- **Regione Lombardia**, con sede in Milano (MI), piazza Città di Lombardia 1, nella persona dell'Assessore Claudia Maria Terzi, con delega del Presidente Roberto Maroni;
- **Provincia di Bergamo**, con sede in Bergamo, via Torquato Tasso 8, nella persona del Presidente Matteo Rossi;
- **Comune di Bergamo**, con sede in Bergamo, piazza Matteotti 27, nella persona del Sindaco Giorgio Gori;
- **Parco dei Colli di Bergamo**, con sede in Bergamo, via Torquato Tasso 8, nella persona del vice-presidente Angelo Colleoni, con delega del Presidente Oscar Locatelli;
- **Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo**, con sede in Bergamo, via Malj Tabajani n. 4, nella persona del Presidente Fabio Bombardieri;
- **Società Val d'Astino s.r.l.**, con sede in Bergamo, via Malj Tabajani n. 4, nella persona del Presidente Fabio Bombardieri;

**RICHIAMATI**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- la Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale;

**PREMESSO CHE**

- a) con Ordine del Giorno del Sindaco del Comune di Bergamo in data 21/11/2005, avente ad oggetto "*Situazione attuale e prospettive di acquisizione, ristrutturazione ed utilizzo pubblico del complesso Monastero di Astino, utilizzando lo strumento della Fondazione pubblico-privata*", il Consiglio Comunale ha impegnato l'Amministrazione Comunale ad adottare con urgenza le misure necessarie nei confronti della proprietà perché provveda alle opere di manutenzione e consolidamento prescritte dalla legge; ad iniziare in tempi rapidi uno studio di fattibilità per il recupero e l'utilizzo del complesso, verificando la possibilità di attivare in sinergia pubblico/privato coinvolgendo dei soggetti pubblici interessati (Regione, Provincia, Parco dei Colli, ecc.); ad individuare ed attivare da subito possibili nuove fonti di finanziamento, sia pubbliche che private, atte a garantire la realizzazione degli obiettivi di destinazione ad uso pubblico che saranno definiti;
- b) in data 13/03/2006, è stato sottoscritto un Protocollo di Intenti, tra il Comune di Bergamo e la società Val d'Astino s.r.l., per la formazione di un Accordo di Programma relativo alla ridefinizione delle destinazioni urbanistiche, delle modalità d'uso e degli interventi sul compendio immobiliare sito in Valle d'Astino;
- c) dalle successive verifiche di fattibilità condotte è emersa la concreta manifestazione di interesse da parte della Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo a partecipare direttamente alla valorizzazione e recupero del complesso di Astino;
- d) con Ordine del Giorno del Sindaco del Comune di Bergamo, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/07/2007, sono state avviate le procedure per la stipula di un Accordo di Programma tra Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Parco dei Colli di Bergamo e, quali soggetti interessati, Società Val d'Astino s.r.l. e Fondazione Congregazione Misericordia Maggiore di Bergamo, finalizzato alla ridefinizione delle destinazioni urbanistiche, delle modalità d'uso e degli interventi sul compendio immobiliare sito in Valle d'Astino;
- e) in data 07/09/2007, si è tenuta la prima conferenza dei rappresentanti degli enti interessati all'Accordo di Programma;
- f) in data 14/11/2007, la Fondazione Congregazione Misericordia Maggiore di Bergamo ha rilevato il capitale sociale della società Val d'Astino s.r.l., acquisendo nel contempo la proprietà del complesso immobiliare sito in Valle d'Astino;
- g) nelle more della definizione delle destinazioni urbanistiche, la società Val d'Astino s.r.l. ha avviato i primi interventi di recupero e messa in sicurezza del compendio immobiliare ed il Comune di Bergamo ha realizzato il 1° lotto della nuova sezione dell'Orto Botanico inaugurato in occasione dell'EXPO 2015;
- h) con D.G.R. n. X/4787 in data 08/02/2016, la Giunta regionale ha deliberato l'adesione all'Accordo di Programma;
- i) in data 14/03/2016, il comitato dei rappresentanti dell'Accordo di Programma ha condiviso un'ipotesi funzionale di recupero del compendio immobiliare sito in Valle d'Astino, finalizzata all'insediamento di una scuola di alta formazione per la ristorazione e la ricettività alberghiera, demandando alla segreteria tecnica gli opportuni approfondimenti progettuali ed urbanistici di dettaglio ed avviando le conseguenti procedure di legge finalizzate alla sottoscrizione dell'Accordo;
- j) con deliberazione n. 63 in data 03/08/2016, il Consiglio di Gestione del Parco dei Colli di Bergamo ha avviato la procedura di variante urbanistica ai Piani Territoriali di Coordinamento del Parco naturale e del Parco regionale e dei relativi procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VINCA);
- k) in data 16/09/2016 si è tenuta la prima conferenza di valutazione relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- l) in data 15/12/2016 sono stati messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato, sino al 13/02/2017, i contenuti urbanistici dell'Accordo di Programma, unitamente al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non tecnica;

- m) in data 06/02/2017 si è tenuta la seconda conferenza di valutazione e forum pubblico relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- n) in data 30/03/2017, l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente ha formulato il parere motivato positivo, condizionato ai contenuti del Decreto dirigenziale n.1142 del 06/02/2017 emesso dall'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza;
- o) in data 12/05/2017, il Comitato dell'Accordo di Programma ha definito e condiviso unanimemente l'ipotesi di Accordo e i relativi allegati;
- p) con decreto n. 79 in data 15/05/2017, il Presidente della Provincia di Bergamo ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma;
- q) con deliberazione n. 149-17 in data 08/06/2017, la Giunta comunale ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma;
- r) con deliberazione n. 4 in data 08/06/2017, la Comunità del Parco dei Colli ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma e contestuale variante ai P.T.C. del Parco;
- s) con D.G.R. n. in data, la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma e contestuale variante ai P.T.C. del Parco;
- t) il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul B.U.R.L. ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della L.R. 2/2003.

### TUTTO CIO' PREMESSO

tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati, si conviene e si stipula quanto segue:

### PARTE PRIMA

#### Elementi generali

#### Articolo 1 - Premesse e allegati

- Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito denominato anche "Accordo"), che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003 "Programmazione negoziata regionale".
- Costituiscono allegati al presente Accordo di Programma gli elaborati di seguito elencati:
  - Allegato A - Inquadramento territoriale
  - Allegato B - Proprietà catastali
  - Allegato C - Relazione illustrativa
  - Allegato D - Masterplan
  - Allegato E - Schede progettuali
  - Allegato F - Progetto scuola alta formazione
  - Allegato G - Progetto agro-ambientale
  - Allegato H - Varianti urbanistiche e atti di recepimento
  - Allegato I1 - Rapporto Ambientale e Programma di Monitoraggio VAS
  - Allegato I2 - Sintesi non tecnica
  - Allegato L - Studio incidenza ambientale
  - Allegato M - Parere motivato VAS, Valutazione di Incidenza, Dichiarazione di Sintesi
  - Allegato N - Cronoprogramma
  - Allegato O - Piano Finanziario

#### Articolo 2 - Finalità ed ambito oggetto dell'Accordo

- Finalità del presente Accordo è la definizione di un programma di interventi che consentano il recupero funzionale del complesso immobiliare sito in Valle d'Astino, finalizzato all'insediamento una scuola di alta formazione per la ristorazione e la ricettività alberghiera, oltre all'insediamento di attività culturali e per il tempo libero, meglio descritte nel successivo articolo 3, assicurando il coordinamento delle azioni dei vari soggetti pubblici e privati che hanno competenza nella sua definizione ed attuazione.
- Il presente Accordo definisce il piano finanziario, con stima dei costi e dei finanziamenti degli interventi, nonché le attività funzionali alla realizzazione degli interventi e i relativi termini temporali, come meglio specificati nei successivi articoli del presente Accordo.
- Il presente Accordo prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione del medesimo Accordo dovrà compiere per consentire, in tempi coordinati, la realizzazione delle attività, delle opere e degli interventi programmati. Il presente Accordo prevede, altresì, le procedure che le parti sottoscrittrici si impegnano a concludere per assicurare l'adempimento delle rispettive obbligazioni.
- L'ambito territoriale oggetto del presente Accordo si estende su aree di proprietà della società Val d'Astino s.r.l., così come perimetrate nell'Allegato "B" al presente Accordo.

### PARTE SECONDA

#### Interventi oggetto dell'Accordo ed impegni in capo ai soggetti sottoscrittori

#### Articolo 3 - Definizione degli interventi

- Oggetto dell'Accordo di Programma è la realizzazione dei seguenti interventi:

#### A - Bosco e Castello dell'Allegrezza

Obiettivo è il futuro utilizzo pubblico dell'area finalizzato alla conservazione naturalistica, alla realizzazione di percorsi didattici, al recupero filologico del castello per finalità educative e legate alla gestione della zona speciale di conservazione (ZSC) di interesse naturalistico di Astino e dell'Allegrezza. Attività di accoglienza per studenti/docenti della scuola di alta formazione per l'enogastronomia e

Serie Ordinaria n. 37 - Lunedì 11 settembre 2017

l'ospitalità. Manutenzione e recupero dei sentieri esistenti con accessibilità e utilizzo da disciplinare con apposito Regolamento e con la definizione di un unico accesso carrabile.

#### **B1 - ex Monastero di Astino e Chiesa del Santo Sepolcro**

Restauro dell'ex Monastero e dei corpi di fabbrica di pertinenza, per attività culturali, religiose, di formazione (scuola di alta formazione per l'enogastronomia e l'ospitalità), socio-culturali, di peso urbanistico contenuto e compatibili con le caratteristiche urbane, ambientali e viabilistiche del luogo, destinando l'utilizzo del piano terra per finalità pubbliche ed eventi aperti al pubblico. E' consentita la realizzazione di locali tecnici completamente interrati di supporto alla funzione dell'ex Monastero nella misura strettamente necessaria e comunque per un massimo di mq 500 di s.l.p.

#### **B2 - Cascina Convento**

Recupero della Cascina per attività connesse alle funzioni del ex Monastero, con ampliamento massimo della s.l.p. non superiore a mq. 900, comprensivo degli interventi di chiusura dei porticati e loggiati esistenti e della copertura della corte interna. Formazione di parcheggio interrato pertinenziale (max 20 posti auto), con un accesso limitato all'area antistante il parcheggio e con scelta tecnica di limitato impatto visivo e paesaggistico.

#### **B3 - Cascina Mulino**

Riuso della cascina per attività didattiche ed educative.

#### **C - Strutture di servizio**

Formazione di strutture di servizio alle attività previste nell'ex Monastero ed alle attività agricole previste sulla piana:

- formazione di area a parcheggio per 150 posti auto di uso pubblico a supporto delle funzioni insediate nel compendio, opportunamente dimensionato per minimizzare il consumo di suolo e mitigato da tutti i punti di visuale, con adeguata dotazione arborea ed arbustiva; in tale area dovrà essere altresì prevista la fermata dell'autobus ed il relativo spazio di manovra;
- formazione di edificio ad un piano fuori terra in parte a supporto delle attività dell'ex Monastero (punto info, uffici amministrativi e servizi annessi), in parte adibito a spazi di supporto per le attività agricole della piana, con una s.l.p. massima di mq 500.

#### **D - Aree agricole e percorsi**

Conservazione delle aree agricole mantenendo i segni dei lotti e il reticolo idrografico con funzione anche di reticolo ecologico lungo l'intera valle (con inserimento di siepi e potenziamento della biomassa). Percorribilità pubblica delle stradine di accesso. Connessione ciclopedonale dalla chiesa della Madonna del Bosco sino alla Cascina Mulino, seguendo il tracciato da recuperare denominato "delle rogazioni". Completamento del percorso ciclopedonale in fregio alla via Astino.

#### **E - Orto Botanico**

Completamento della nuova sezione dell'Orto botanico di Bergamo con la possibilità di realizzare una struttura di servizio/supporto con s.l.p. massima di mq 50.

#### **Articolo 4 - Impegni in capo ai soggetti sottoscrittori**

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 241/1990, a:
  - collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
  - promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;
  - avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
  - rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo alla realizzazione degli interventi ed all'attuazione degli impegni assunti nel presente Accordo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione.
2. Con il presente Accordo, i soggetti sottoscrittori assumono altresì gli impegni specifici di seguito descritti:
  - a) la **Regione Lombardia** si impegna a:
    - prestare la collaborazione e l'assistenza necessarie a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dal presente Accordo;
    - garantire il coordinamento tra le iniziative collegate al presente Accordo e quelle legate ad altri interventi di valenza regionale che possano avere interferenze e collegamenti reciproci;
  - b) la **Provincia di Bergamo** si impegna a:
    - prestare la collaborazione e l'assistenza necessarie a garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsti dal presente Accordo;
    - garantire il coordinamento tra le iniziative collegate al presente Accordo e quelle legate ad altri interventi di valenza provinciale che possano avere interferenze e collegamenti reciproci;
  - c) il **Comune di Bergamo** si impegna a:
    - recepire all'interno del P.G.T., ai sensi dell'art. 18, commi 4 e 5, della L.R. n. 86/1983, le previsioni urbanistiche delle varianti al P.T.C. del Parco Naturale dei Colli di Bergamo ed al P.T.C. del Parco regionale dei Colli di Bergamo, introdotte dal presente Accordo di Programma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle medesime;
    - rilasciare gli atti autorizzativi o abilitativi necessari all'esecuzione degli interventi, garantendo il rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, allegato sub. "N" al presente Accordo;
    - garantire il coordinamento tra le iniziative collegate al presente Accordo e quelle legate ad altri interventi di competenza



comunale che possano avere interferenze e collegamenti reciproci;

- condividere e promuovere, con la società Val d'Astino s.r.l. e con gli altri enti sottoscrittori del presente Accordo, forme integrate per la gestione e valorizzazione dei fondi agricoli del compendio, sulla scorta del progetto di valorizzazione agro-ambientale, allegato sub. "G" al presente Accordo;
- attuare l'intervento di ampliamento della sezione dell'orto botanico, individuato nella scheda progettuale n. 6, allegata sub. "E" al presente Accordo, entro i termini temporali stabiliti dal Cronoprogramma, allegato sub. "N" al presente Accordo;

d) il **Parco dei Colli di Bergamo** si impegna a:

- rilasciare gli atti autorizzativi necessari all'esecuzione degli interventi, garantendo il rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, allegato sub. "N" al presente Accordo;
- garantire il coordinamento tra le iniziative collegate al presente Accordo e quelle legate ad altri interventi di propria competenza che possano avere interferenze e collegamenti reciproci;
- condividere e promuovere, con la società Val d'Astino s.r.l. e con gli altri enti sottoscrittori del presente Accordo, forme integrate per la gestione e valorizzazione dei fondi agricoli del compendio, sulla scorta del progetto di valorizzazione agro-ambientale, allegato sub. "G" al presente Accordo;

e) la **società Val d'Astino s.r.l.** si impegna a:

- attuare, di concerto con la Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo, gli interventi di recupero e di valorizzazione previsti dal presente Accordo, in coerenza con l'assetto funzionale ivi previsto, entro i termini temporali stabiliti dal Cronoprogramma, allegato sub. "N" al presente Accordo;
- realizzare le opere di mitigazione ambientale prescritte dal Parere Motivato VAS, allegato sub. "M" al presente Accordo, ed attuare il Programma di Monitoraggio VAS, allegato sub. "I1" al presente Accordo, previsto dal Parere Motivato VAS;
- stipulare con il Comune di Bergamo l'atto di concessione gratuita delle aree necessarie all'intervento di ampliamento della sezione dell'orto botanico, per un periodo minimo di 30 anni, rinnovabile, individuate nella scheda progettuale n. 6, allegata sub. "E" al presente Accordo, entro i termini temporali stabiliti dal Cronoprogramma, allegato sub. "N" al presente Accordo;
- concedere al Comune di Bergamo ed al Parco dei Colli di Bergamo, nel contesto di un calendario annuale delle attività culturali da comunicare preventivamente alla società Val d'Astino, aggiornabile periodicamente, l'uso gratuito di parte degli spazi destinati ad attività culturali nell'ex Monastero, previsti nella scheda progettuale n. 1, allegata sub. "E" al presente Accordo, compatibilmente con gli spazi non occupati da iniziative e/o attività programmate, promosse e/o approvate dalla Valle d'Astino o dalla Fondazione MIA per la realizzazione di proprie iniziative culturali, compatibili con il decoro e la storia del luogo, previa stipula di apposita convenzione con gli Enti utilizzatori per l'assunzione dei relativi oneri di gestione e per la definizione delle responsabilità di utilizzo degli spazi;
- concedere al Comune di Bergamo ed al Parco dei Colli di Bergamo, nel contesto di un calendario annuale delle attività culturali da comunicare preventivamente alla società Val d'Astino, aggiornabile periodicamente, l'uso gratuito di parte degli spazi destinati ad attività didattiche ed educative nella Cascina Mulino, previsti nella scheda progettuale n.3, allegata sub. "E" al presente Accordo, compatibilmente con gli spazi non occupati da iniziative e/o attività programmate, promosse e/o approvate dalla Valle d'Astino o dalla Fondazione MIA per la realizzazione di proprie iniziative culturali, compatibili con il decoro e la storia del luogo, previa stipula di apposita convenzione con gli Enti utilizzatori per l'assunzione dei relativi oneri di gestione e per la definizione delle responsabilità di utilizzo degli spazi;
- convenzionare con il Comune di Bergamo e il Parco dei Colli di Bergamo l'uso gratuito di parte degli spazi da destinare ad attività funzionali alla gestione della riserva naturale nel Castello dell'Allegrezza, individuati nella scheda progettuale n. 4, allegata sub. "E" al presente Accordo, entro i termini temporali stabiliti dal Cronoprogramma, allegato sub. "N" al presente Accordo;
- convenzionare con il Comune di Bergamo le modalità di regolamentazione del parcheggio e del percorso ciclopedonale di uso pubblico previsti dall'intervento relativo alla scheda progettuale n. 5, allegata sub. "E" al presente Accordo, e che saranno meglio individuati in sede Permesso di Costruire convenzionato, entro i termini temporali stabiliti dal Cronoprogramma, allegato sub. "N" al presente Accordo;
- realizzare, a scemputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti ai sensi di legge per gli interventi di nuova costruzione previsti dal presente Accordo, e cedere gratuitamente al Comune di Bergamo le aree destinate a rotatoria stradale, previste dall'intervento relativo alla scheda progettuale n. 5, allegata sub. "E" al presente Accordo, che saranno meglio individuate in sede Permesso di Costruire convenzionato, entro i termini temporali stabiliti dal Cronoprogramma, allegato sub. "N" al presente Accordo;
- realizzare, a scemputo degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti ai sensi di legge per gli interventi di nuova costruzione previsti dal presente Accordo, il collegamento ciclopedonale tra gli impianti sportivi di Loreto e il parco di via Lochis, individuato nella scheda progettuale n. 9, allegata sub. "E" al presente Accordo, su aree che saranno messe a disposizione dal Comune di Bergamo in sede Permesso di Costruire convenzionato, entro i termini temporali stabiliti dal Cronoprogramma, allegato sub. "N" al presente Accordo;
- convenzionare con il Comune di Bergamo e il Parco dei Colli di Bergamo i percorsi di uso pubblico individuati nella scheda progettuale n. 9, allegata sub. "E" al presente Accordo, che saranno meglio individuati in sede Permesso di Costruire convenzionato, entro i termini temporali stabiliti dal Cronoprogramma, allegato sub. "N" al presente Accordo;
- condividere e promuovere con gli altri enti sottoscrittori del presente Accordo, forme integrate per la gestione e valorizzazione dei fondi agricoli del compendio, sulla scorta del progetto di valorizzazione agro-ambientale, allegato sub. "G" al presente Accordo;

f) la **Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo** si impegna a:

- attuare, di concerto con la società Val d'Astino s.r.l., gli interventi di recupero e di valorizzazione previsti dal presente Accordo, in coerenza con l'assetto funzionale ivi previsto, entro i termini temporali stabiliti dal Cronoprogramma, allegato sub. "N" al presente Accordo;
- garantire il coordinamento tra le iniziative collegate al presente Accordo e quelle legate ad altri interventi di propria competenza che possano avere interferenze e collegamenti reciproci.

## Articolo 5 - Piano finanziario e cronoprogramma degli interventi

1. Il costo complessivo degli interventi previsti dall'Accordo e riportato e dettagliato nel Piano finanziario, allegato sub. "N" al presente Accordo, è stimato in € 15.706.800, con esclusione dei costi di gestione che rimarranno a carico della società Val d'Astino s.r.l.

Serie Ordinaria n. 37 - Lunedì 11 settembre 2017

- o suoi aventi causa, ad eccezione delle spese di gestione dell'Orto Botanico che rimarranno a carico del Comune di Bergamo.
2. Il Cronoprogramma degli interventi previsti dal presente Accordo è riportato nell'allegato sub. "N" al presente Accordo.

### PARTE TERZA

#### Contenuti urbanistici e compatibilità ambientale

##### Articolo 6 - Contenuti urbanistici

1. Le variazioni urbanistiche connesse al presente Accordo hanno come oggetto le modifiche delle previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, sulla scorta dei contenuti urbanistici dell'Accordo di Programma. In particolare, le modifiche delle previsioni urbanistiche riguardano la variante al P.T.C. del Parco Naturale dei Colli di Bergamo ed al P.T.C. del Parco regionale dei Colli di Bergamo, nonché il recepimento della stessa nel Piano di Settore del Tempo Libero e nel PGT del Comune di Bergamo.
2. Le varianti urbanistiche e gli atti di recepimento sono puntualmente descritti e rappresentati nell'allegato sub. "H" al presente Accordo.
3. Le schede progettuali dei singoli interventi, allegata sub. "E" al presente Accordo, rappresentano soluzioni architettoniche di indirizzo progettuale e funzionale, per le successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi edilizi oggetto del presente Accordo. Pertanto, tali soluzioni progettuali architettoniche rappresentano la coerente applicazione della disciplina urbanistica introdotta dall'Accordo di Programma. Gli interventi ivi descritti saranno in ogni caso soggetti alla verifica di compatibilità con i vincoli paesaggistici e storico-artistici in essere sul compendio, attraverso l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni dei progetti edilizi previste dalla normativa vigente.

##### Articolo 7 - Compatibilità ambientale

1. Il presente Accordo di Programma, in quanto recante varianti al P.T.C. del Parco Naturale dei Colli di Bergamo ed al P.T.C. del Parco regionale dei Colli di Bergamo, è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza (VINCA), in relazione al SIC "Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza", che sono state avviate in forma congiunta con Deliberazione del Consiglio del Parco dei Colli n. 63 in data 03/08/2016.
2. La Valutazione di Incidenza è stata positivamente espressa dall'Autorità competente, con decreto dirigenziale n.1142 del 06/02/2017, allegato sub. "M" al presente Accordo, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

### PARTE QUARTA

#### Attuazione dell'Accordo

##### Articolo 8 - Collegio di vigilanza ed attività di controllo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 della L.R. n.2/2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e suoi atti integrativi sono esercitati da un Collegio costituito da:
  - Sindaco del Comune di Bergamo, o suo delegato, che lo presiede;
  - Presidente della Regione Lombardia, o suo delegato;
  - Presidente della Provincia di Bergamo, o Consigliere delegato;
  - Presidente del Parco dei Colli di Bergamo, o Consigliere delegato;
  - Presidente della società Val d'Astino s.r.l., o suo delegato;
  - Presidente della Fondazione MIA, o suo delegato.
2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
  - vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, ivi comprese le attività di monitoraggio previste dalla Valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla Valutazione di Incidenza (VINCA);
  - valutare l'opportunità di pronunciare la revoca dell'efficacia dell'Accordo di Programma e delle sue integrazioni, nel caso di grave inadempimento o di inosservanza del rispetto di quanto ivi previsto;
  - individuare gli ostacoli di fatto e di diritto all'attuazione dell'Accordo di Programma e delle sue integrazioni, proponendo soluzioni idonee alla loro rimozione;
  - assegnare, in caso di accertata inattività o inadempienza dei soggetti sottoscrittori nel compimento di atti, al soggetto sottoscrittore inadempiente un congruo termine per provvedere non superiore a sessanta giorni;
  - nominare un Commissario ad acta, sentito il soggetto sottoscrittore inadempiente, qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, con oneri a carico del soggetto inadempiente;
  - dichiarare concluso, con voto unanime, l'Accordo di Programma, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il medesimo Accordo non sia stata eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti gli obiettivi e le finalità dell'Accordo;
  - dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione dell'Accordo di Programma.
3. Il Collegio di Vigilanza assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E' richiesta l'unanimità per approvare modifiche all'Accordo di Programma.
4. Spetta, altresì, al Collegio di Vigilanza il compito di approvare modifiche e rimodulazioni all'Accordo, verificando la compatibilità delle modifiche stesse con le finalità e gli obiettivi primari ivi declinati, e tenendo conto, altresì, di eventuali esigenze allo stesso sopravvenute, ovvero di necessità o di richieste motivate - rese evidenti in sede di approfondimento e di attuazione delle relative previsioni - recanti la necessità di apportare aggiornamenti alle previsioni dell'Accordo, e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, la modifica proposta. Sono comunque fatti salvi gli elementi di flessibilità stabiliti dall'art. 6, comma 9, della L.R. 2/2003.
5. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza; eventuali compensi ed eventuali rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo dei soggetti rappresentati.

**Articolo 9 - Sottoscrizioni, effetti e durata dell'Accordo**

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Tutti i termini temporali, previsti nel presente Accordo, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo di Programma.
3. Le attività disciplinate del presente Accordo di Programma sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati dal Cronoprogramma di cui all'allegato sub. "N" al presente Accordo. Eventuali proroghe e modifiche dei tempi per l'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo dovranno essere approvate dal Collegio di Vigilanza.

Il presente Accordo di Programma è sottoscritto con firma digitale.

Per la Regione Lombardia:

**Claudia Maria Terzi**

\_\_\_\_\_

Per la Provincia di Bergamo:

**Matteo Rossi**

\_\_\_\_\_

Per il Comune di Bergamo:

**Giorgio Gori**

\_\_\_\_\_

Per il Parco dei Colli di Bergamo:

**Angelo Colleoni**

\_\_\_\_\_

Per la società Val d'Astino s.r.l.:

**Fabio Bombardieri**

\_\_\_\_\_

Per la Fondazione MIA:

**Fabio Bombardieri**

\_\_\_\_\_

Gli Allegati A,B,C,D,E,F,G,H,I1,I2,L,M,N,O sono disponibili per la consultazione presso:

- l'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo: Via XX Settembre 18/a, Bergamo;
- La sede amministrativa del Parco dei Colli di Bergamo: Via Valmarina, 25, Bergamo;
- La sede del comune di Bergamo: Piazza Matteotti 27 Bergamo;
- La sede della Provincia di Bergamo: Via Torquato Tasso 8, Bergamo

La documentazione relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica è pubblicata sul sito SIVAS: [www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas)

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 3 agosto 2017 - n. X/7037**

**Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi di investimento resi disponibili dalla legge regionale di assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2017-2019**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della X<sup>a</sup> legislatura ed, in particolare l'obiettivo di consolidare gli investimenti in edilizia sanitaria finalizzati al completamento dei progetti strategici e all'ammodernamento delle strutture, così come meglio declinato dai relativi risultati attesi 228.Soc.13.5 e 229.Soc.13.5;

Richiamate:

- la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 «*Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33*»;
- la d.g.r. n. X/5954 del 5 dicembre 2016 «*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2017*» - (di concerto con gli Assessori Garavaglia e Brianza) ed in particolare le specifiche indicazioni in materia di investimenti di cui al capitolo 9 dell'allegato A;
- la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 «*Legge di stabilità 2017 - 2019*»;
- la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 36 «*Bilancio di previsione 2017 - 2019*»;
- il d.d.g. Welfare 23 dicembre 2016, n. 13863 di «*Approvazione delle indicazioni operative per l'attuazione degli investimenti*»;

Richiamate, altresì:

- la d.g.r. n. X/5508 del 02 agosto 2016, recante: «*Programma investimenti art. 20 l. n. 67/1988 - Adeguamento alla normativa antincendio (d.m. 19 marzo 2015). Approvazione del programma di utilizzo delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013*»;
- la d.g.r. n. X/5805 del 18 novembre 2016 recante: «*Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi di investimento per l'esercizio finanziario 2017 e seguenti - indicazioni per la ricognizione delle esigenze del piano straordinario*»;
- la d.g.r. n. X/6548 del 04 maggio 2017, avente ad oggetto «*Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti*»;

Considerato che la recente programmazione regionale ha previsto complessivi 500 milioni per investimenti in ambito sanitario di cui:

- 190 milioni circa per interventi inseriti nel VII atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in sanità stipulato il 7 dicembre 2016;
- 16 milioni circa per interventi inseriti nel programma investimenti di adeguamento antincendio approvato con d.g.r. 5508/2016;
- 300 milioni circa a valere sul bilancio regionale pluriennale 2017-2019 di cui 203 milioni disponibili sul capitolo 13.05.203.10603 del bilancio 2017 e 77 milioni sul bilancio pluriennale 2017-2019;

Richiamata la nota dell'Assessore al Welfare prot. n. G1.2016.0036205 del 24 novembre 2016 con la quale sono state fornite alle ASST, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all'AREU le indicazioni operative per la ricognizione delle esigenze per la programmazione degli investimenti nel triennio 2017-2019, in particolare specificando gli importi massimi delle ipotesi di intervento per singola ASST/ Fondazione IRCCS di diritto pubblico/AREU, determinati secondo i criteri previsti nella d.g.r. n. X/5805/2016;

Dato atto che:

- a seguito di apposite richieste della Direzione Generale Welfare sono pervenute le istanze da parte degli enti beneficiari;
- l'istruttoria compiuta dalla stessa Direzione Generale ha individuato i progetti ammissibili tuttora agli atti della Direzione;
- non tutte le istanze ammissibili sono state finanziate per una parziale disponibilità economica;
- le istanze non ancora finanziate mantengono idonea validità;

Vista la d.g.r. n. X/6718 del 19 giugno 2017 ad oggetto «*Approvazione della proposta di progetto di Legge «Assestamento al bilancio 2017 - 2019 - I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» e del relativo documento tecnico di accompagnamento - (di concerto con l'Assessore Garavaglia)*»;

Vista la legge regionale approvata nella seduta consiliare del 01 agosto 2017 ad oggetto «*Assestamento al bilancio 2017 - 2019 - I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali*» e del relativo documento tecnico di accompagnamento;

Tenuto conto che le disponibilità economiche destinate agli investimenti sanitari per l'esercizio 2018 dalla legge regionale approvata nella seduta consiliare del 01 agosto 2017 ad oggetto «*Assestamento al bilancio 2017 - 2019 - I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali*» ammontano a complessivi 100.088.514,00 euro;

Dato atto che, in ossequio ai documenti programmatici regionali, si rende necessario stabilire gli ambiti programmatori cui destinare le risorse previste dal citato assestamento;

Considerato che gli ambiti programmatici individuati con d.g.r. X/5805 del 18 novembre 2016 così come di seguito riportati:

- a) piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica dei presidi di riferimento delle ASST e IRCCS di diritto pubblico;
- b) piani strategici di razionalizzazione in attuazione del criterio di continuità delle cure in attuazione della LR 23/2015;
- c) implementazione dei sistemi informativi aziendali finalizzata all'attuazione della LR 23/2015;
- d) sostituzione di grandi apparecchiature biomediche giunte a fine vita o di cui si prevede l'esigenza di sostituzione nel prossimo biennio;
- e) piani di investimento aziendali per il prossimo biennio finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature;

mantengono la loro validità;

Ritenuto, pertanto, opportuno per quanto attiene alle ulteriori risorse per investimenti sanitari, di cui alla citata d.g.r. n. X/6718/2017:

- confermare gli indirizzi programmatori definiti dalla d.g.r. n. X/5805/2016;
- precisare, altresì, che le disponibilità economiche saranno prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi già ritenuti ammissibili nell'ambito delle ricognizioni agli atti della Direzione Generale Welfare, pur considerando eventuali ulteriori priorità identificate dalle ASST e dalle Fondazioni IRCCS ad integrazione delle precedenti istanze;

Ritenuto altresì:

- di demandare alla competente Struttura della D.G. Welfare gli eventuali adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità, ai sensi del d.lgs.n. 33/2013;
- di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di confermare per l'utilizzo delle risorse economiche complessive pari a euro 100.088.514,00, derivanti dall'approvazione nella seduta del 1 agosto 2017 della legge regionale ad oggetto «*Assestamento al bilancio 2017 - 2019 - I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali*», gli indirizzi programmatori definiti dalla d.g.r. n. X/5805/2016, precisando, altresì, che le disponibilità economiche saranno prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi già ritenuti ammissibili nell'ambito delle ricognizioni agli atti della Direzione Generale Welfare, pur considerando eventuali ulteriori priorità identificate dalle ASST e dalle Fondazioni IRCCS ad integrazione delle precedenti istanze;

2. di demandare alla Direzione Generale Welfare tutte le azioni ritenute necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni;

3. di dare mandato al dirigente competente della Direzione Generale Welfare di procedere agli eventuali adempimenti necessari alla pubblicazione sul sito istituzionale «*Trasparenza Amministrativa*» ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

**D.d.u.o. 4 settembre 2017 - n. 10552**

**Ammissione dell'impresa «Beblaze s.r.l., piazza Vittorio Veneto 11 - 24020 Vilminore di Scalve (BG)» all'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11.**

LA DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Visti gli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5, della l.r. 5 maggio 2004 n. 11, che prevedono un'agevolazione irap a favore delle imprese di nuova costituzione, nonché delle imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico - sociale, con popolazione residente non superiore a 3000 abitanti, individuati con d.g.r. 1 luglio 2014 n. X/2008;

Vista la circolare regionale 28 gennaio 2013 n. 4;

Vista la domanda di ammissione all'agevolazione di cui ai citati articoli 2 e 9 presentata dall'impresa Beblaze s.r.l., piazza Vittorio Veneto 11 - 24020 Vilminore di Scalve (BG) C.F. 04058780166 in data 16 marzo 2017 prot. regionale n. A1.20170062686 del 16 marzo 2017, integrata in data 8 agosto 2017, con i documenti richiesti il 20 marzo 2017;

Verificato che la documentazione presentata dall'impresa Beblaze s.r.l., piazza Vittorio Veneto 11 - 24020 Vilminore di Scalve (BG) comprova il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale, amministrativa ed operativa in uno dei comuni individuati con d.g.r. 1 luglio 2014 n. X/2008;
- b) essere impresa di nuova costituzione;
- c) trovarsi nello stato di vigenza;
- d) essere iscritta alla competente Camera di Commercio;
- e) non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali che beneficiano della medesima agevolazione;
- f) non essere destinataria di aiuti de minimis che sommati alla presente agevolazione superino l'importo consentito dalla normativa vigente;
- g) ogni socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni fiscali concesse ai sensi della richiamata legge regionale n. 11/2004;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla Circolare n. 4 del 28 gennaio 2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e la d.g.r. del 29 dicembre 2016 n. X/6063 «XIV Provvedimento organizzativo 2016» per ciò che attiene alle competenze della U.O. nonché, i provvedimenti organizzativi della X legislatura,

DECRETA

1. - di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impresa Beblaze s.r.l., piazza Vittorio Veneto 11 - 24020 Vilminore di Scalve (BG) CF 04058780166 all'agevolazione che prevede la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/97, per l'anno 2016;

2. - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. - di trasmettere il presente decreto all'impresa sopraccitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. - di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013»;

La dirigente  
Lucia Marsella

**D.d.u.o. 4 settembre 2017 - n. 10553**

**Ammissione dell'impresa «Paroli Costruzioni s.n.c. dei f.lli Paroli geom. Alberto e Luca, via Provinciale 29 - 23819 Primaluna (LC)» all'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11**

LA DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Visti gli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5, della l.r. 5 maggio 2004 n. 11, che prevedono un'agevolazione irap a favore delle imprese di nuova costituzione, nonché delle imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico - sociale, con popolazione residente non superiore a 3000 abitanti, individuati con d.g.r. 1 luglio 2014 n. X/2008;

Vista la circolare regionale 28 gennaio 2013 n. 4;

Vista la domanda di ammissione all'agevolazione di cui ai citati articoli 2 e 9 presentata dall'impresa Paroli Costruzioni s.n.c. dei f.lli Paroli geom. Alberto e Luca, via Provinciale 29 - 23819 Primaluna (LC) CF 03605330137 in data 28 marzo 2017 prot. regionale n. A1.20170071994 del 28 marzo 2017, integrata in data 4 agosto 2017, con i documenti richiesti il 29 marzo 2017;

Verificato che la documentazione presentata dall'impresa Paroli Costruzioni s.n.c. dei f.lli Paroli geom. Alberto e Luca, via Provinciale 29 - 23819 Primaluna (LC) comprova il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale, amministrativa ed operativa in uno dei comuni individuati con d.g.r. 1 luglio 2014 n. X/2008;
- b) essere impresa di nuova costituzione;
- c) trovarsi nello stato di vigenza;
- d) essere iscritta alla competente Camera di Commercio;
- e) non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali che beneficiano della medesima agevolazione;
- f) non essere destinataria di aiuti de minimis che sommati alla presente agevolazione superino l'importo consentito dalla normativa vigente;
- g) ogni socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni fiscali concesse ai sensi della richiamata legge regionale n. 11/2004;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla Circolare n. 4 del 28 gennaio 2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e la d.g.r. del 29 dicembre 2016 n. X/6063 «XIV Provvedimento organizzativo 2016» per ciò che attiene alle competenze della U.O. nonché, i provvedimenti organizzativi della X legislatura,

DECRETA

1. - di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, l'impresa Paroli Costruzioni s.n.c. dei f.lli Paroli geom. Alberto e Luca, via Provinciale 29 - 23819 Primaluna (LC) CF 03605330137 all'agevolazione che prevede la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/97, per l'anno 2016;

2. - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. - di trasmettere il presente decreto all'impresa sopraccitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4. - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. - di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013»;

La dirigente  
Lucia Marsella

Serie Ordinaria n. 37 - Lunedì 11 settembre 2017

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

**D.d.g. 4 settembre 2017 - n. 10538**
**Sesto aggiornamento 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)**

### IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d. lgs. 42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti 2016 e 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il comune di Landriano (PV), non idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti regionali, la documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 per il conseguimento della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la Comunità Montana di Valle Trompia, con nota acquisita agli atti regionali, ha comunicato la variazione nella composizione della Commissione Paesaggio;
- l'Unione dei comuni lombarda Terre di Frontiera, costituita tra i comuni di Bizzarone (CO), Faloppio (CO), Ronago (CO) e Uggiate-Trevano (CO), con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso la documentazione (regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione Paesaggio, delibera di nomina della Commissione Paesaggio dell'Unione, dichiarazione di attribuzione della responsabilità della istruttoria paesaggistica) ai fini della conferma della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche per i comuni dell'Unione;
- i Comuni di Sovere (BG), Odolo (BS), San Felice del Benaco (BS), Claino con Osteno (CO), Valsolda (CO), Colle Brianza (LC), Malgrate (LC), Olginate (LC), Salerano sul Lambro (LO), Bussero (MI), Magenta (MI), Cassolnovo (PV), Gambolò (PV), Campodolcino (SO), Valdidentro (SO), Valfurva (SO) e Caronno Pertusella (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- il Comune di Pizzale (PV) ha comunicato, con nota acquisita agli atti regionali, di non possedere i requisiti per l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- il comune di Landriano (PV), verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

- la Comunità Montana di Valle Trompia, verificata la documentazione trasmessa risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i comuni di Bizzarone (CO), Faloppio (CO), Ronago (CO) e Uggiate-Trevano (CO), in quanto appartenenti all'Unione dei comuni lombarda Terre di Frontiera, verificata la documentazione trasmessa risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i comuni di Sovere (BG), Odolo (BS), San Felice del Benaco (BS), Claino con Osteno (CO), Valsolda (CO), Colle Brianza (LC), Malgrate (LC), Olginate (LC), Salerano sul Lambro (LO), Bussero (MI), Magenta (MI), Cassolnovo (PV), Gambolò (PV), Campodolcino (SO), Valdidentro (SO), Valfurva (SO) e Caronno Pertusella (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il comune di Pizzale (PV), vista la comunicazione qui trasmessa, non possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

Considerato l'obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X<sup>a</sup> Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina paesaggistica e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio lombardo» (codice Ter.0905.266b), al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X<sup>a</sup> Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario generale n. 710 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

### DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

#### 1. di stabilire che:

- a) il comune di Landriano (PV), risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- b) la Comunità Montana di Valle Trompia possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- c) i comuni di Bizzarone (CO), Faloppio (CO), Ronago (CO) e Uggiate-Trevano (CO), in quanto appartenenti all'Unione dei comuni lombarda Terre di Frontiera, possiedono i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- d) i comuni di Sovere (BG), Odolo (BS), San Felice del Benaco (BS), Claino con Osteno (CO), Valsolda (CO), Colle Brianza (LC), Malgrate (LC), Olginate (LC), Salerano sul Lambro (LO), Bussero (MI), Magenta (MI), Cassolnovo (PV), Gambolò (PV), Campodolcino (SO), Valdidentro (SO), Valfurva (SO) e Caronno Pertusella (VA), possiedono i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- e) il comune di Pizzale (PV), non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche e, pertanto, dette funzioni, anche per quanto riguarda le richieste

di autorizzazione paesaggistica non ancora concluse, dovranno essere esercitate dagli Enti territorialmente competenti, secondo quanto stabilito dall'art. 80, comma 9 della l.r. 12/2005.

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile relativi agli aggiornamenti 2016 e 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale  
Mario Nova

Serie Ordinaria n. 37 - Lunedì 11 settembre 2017

**D.d.u.o. 7 settembre 2017 - n. 10740**  
 **Rettifica dei contenuti dei punti 3 e 7 del bando accumulo 2017, approvato decreto n. 10223 del 23 agosto 2017 e individuazione di nuovi termini temporali per la presentazione delle domande di partecipazione**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
ENERGIA, RETI TECNOLOGICHE E GESTIONE RISORSE

Viste le leggi regionali n. 26/2003 e n. 24/2006 che prevedono azioni a favore del risparmio energetico e di contenimento degli impatti delle emissioni dei processi energetici, anche attraverso la concessione di incentivi finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali;

Richiamato il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato con deliberazione regionale n. 3706 del 12 giugno 2015, strumento di programmazione strategica regionale ai sensi della già citata l.r. 26/2003, che attribuisce importanza determinante alle azioni di efficientamento del patrimonio edilizio esistente e individua tra le iniziative prioritarie quella di supporto all'utilizzo di sistemi di accumulo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili al fine del contenimento del consumo energetico;

Vista la deliberazione regionale n. 4769 del 28 gennaio 2016 con la quale è stata approvata una misura di promozione dell'utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica presso i luoghi di produzione al fine di ampliare la diffusione dell'autoconsumo di energia rinnovabile;

Richiamata la deliberazione n. 7042 del 3 agosto 2017 che definisce una nuova misura di incentivazione per la diffusione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici per l'anno 2017;

Visto il decreto n. 10223 del 23 agosto 2017 con il quale è stato approvato il «Bando Accumulo 2017» e i relativi allegati in applicazione della citata d.g.r.n. 7042 del 3 agosto 2017;

Considerato che si è reso opportuno individuare il novero dei beneficiari della agevolazione prevista con il bando di cui al decreto n. 10223/2017 anche tenendo conto della possibilità di accedere ad altre forme di supporto economico pubblico ovvero di incentivazione definendone quindi le caratteristiche in coerenza con tali forme di supporto;

Ritenuto quindi necessario apportare una rettifica dei contenuti del punto 3 del bando laddove vengono definite le caratteristiche dei soggetti che possono presentare istanza di partecipazione al bando approvato con il decreto n. 10223/2017, nonché del punto 7 che definisce le possibilità di cumulo della agevolazione con altre misure di incentivazione;

Valutata la necessità, in considerazione delle rettifiche di cui ai punti precedenti di ridefinire la tempistica per la partecipazione al bando anzidetto e, in particolare, le date di avvio e di conclusione della fase di presentazione delle domande di partecipazione;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura quali la d.g.r.n. 87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. Di rettificare i contenuti del punto 3 e 7 del bando approvato con il decreto n. 10223/2017 secondo il testo di cui all'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché, conseguentemente, del modulo per la domanda di partecipazione secondo i contenuti dell'allegato «B», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di definire nuovi termini temporali per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando approvato con il decreto n. 10223/2017 secondo il seguente calendario:

- avvio della procedura per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando Accumulo 2017, attraverso il sistema informativo SIAGE, ore 12:00 del 21 settembre 2017;
- conclusione della procedura per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando Accumulo 2017, attraverso il sistema informativo SIAGE, ore 12:00 del 28 settembre 2017.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs.n.33/2013.

Il dirigente  
Armando De Crinito



Rettifica della formulazione dei punti 3 e 7 del bando approvato con decreto n. 10223 del 23 agosto 2017

### **3 CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA**

La domanda di partecipazione può essere presentata da privati cittadini che sono titolari ovvero che saranno titolari nei limiti temporali di quanto prescritto al punto 15 del presente bando, di un impianto fotovoltaico installato su edifici o a terra nel territorio della Regione Lombardia, per l'acquisto e installazione di un sistema di accumulo, così come definito al successivo punto 6 (Interventi finanziabili), di energia elettrica prodotta dal medesimo impianto fotovoltaico.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente dal titolare dell'impianto fotovoltaico che ha sostenuto o sosterrà la spesa per l'acquisto e installazione del sistema di accumulo di cui sopra e sia quindi intestatario delle relative fatture e bonifici di pagamento.

### **7 CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO**

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse fattispecie fino al raggiungimento del 100% dell'importo delle spese ammissibili.

Il contributo è inoltre cumulabile con l'agevolazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie per tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpéf). L'installazione di un sistema di accumulo rientra tra le opere finalizzate al risparmio energetico e, pertanto, il richiedente può usufruire della detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2017 per l'acquisto e l'installazione di tali impianti.

Per ogni puntuale informazione sull'argomento si rimanda alle specifiche comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

— • —

Facsimile domanda



Regione Lombardia  
DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile  
U.O. Energia, Reti Tecnologiche e Gestione  
Risorse  
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano

**Domanda di partecipazione al Bando Accumulo 2017 (d.G.R. 7042 del 3 agosto 2017)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, in  
via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_ e-mail  
\_\_\_\_\_

CHIEDE

di aderire al bando di assegnazione di contributi per l'acquisto e la relativa installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di cui al decreto attuativo della d.G.R. 7042 del 3 agosto 2017.

A tal fine

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445 del 28/12/2000

- a) di essere titolare di impianto fotovoltaico installato (potenza \_\_\_\_\_ kW, individuato con ID\_MUTA<sup>1</sup> \_\_\_\_\_), ovvero che sarà titolare di impianto fotovoltaico che verrà installato, sull'immobile sito in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_, in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio n. \_\_\_\_\_, Mappale \_\_\_\_\_, Subalterno \_\_\_\_\_
- b) che l'impianto suddetto, qualora esistente, non è incentivato con il Primo Conto Energia in scambio sul posto;
- c) di avere intenzione di installare un sistema di accumulo dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico suddetto avente le seguenti caratteristiche:
- o tipologia \_\_\_\_\_ (ad es. ioni di litio, piombo-gel)
  - o energia nominale \_\_\_\_\_ (in kWh)

<sup>1</sup>Se l'impianto fotovoltaico è stato inserito nella piattaforma MUTA FER indicare il codice identificativo dell'impianto.

- o DOD \_\_\_\_\_ (in %)
- o numero di cicli \_\_\_\_\_

per un costo preventivato di € \_\_\_\_\_ per il sistema di accumulo e di € \_\_\_\_\_ per l'installazione;

- d) di accettare le condizioni del bando di assegnazione di contributi per l'acquisto con relativa installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, indetto da Regione Lombardia con decreto attuativo della d.G.R. n. 7042/2017;
- e) che ogni comunicazione relativa alla presente domanda dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_;
- f) che l'erogazione del contributo assegnato sia accreditato sul c/c n \_\_\_\_\_ presso la banca \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ avente codice IBAN \_\_\_\_\_;
- g) di rendersi disponibile per le indagini tecniche e i controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare sia durante l'istruttoria sia successivamente alla realizzazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo allega alla presente domanda i seguenti documenti:

- h) copia del documento di identità del richiedente;
- i) autocertificazione del nucleo familiare;
- j) copia del preventivo, dettagliato per voci di costo, per l'acquisto e l'installazione del sistema di accumulo;
- k) copia della scheda tecnica del sistema di accumulo;
- l) dichiarazione del fornitore del sistema di accumulo;
- m) copia del preventivo, dettagliato per voci di costo, per l'acquisto e l'installazione del contatore aggiuntivo (facoltativo).

SI IMPEGNA INOLTRE

a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso prima dell'erogazione del contributo, ogni variazione anagrafica al seguente indirizzo di posta elettronica:

bando\_accumulo@regione.lombardia.it

DICHIARA INFINE

di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

**INFORMATIVA (art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")**

Gentile signore/a,

desideriamo informarla che il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell'art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni.

**Finalità e modalità del trattamento**

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del bando di cui alla dgr 7042 del 3 agosto 2017 ai fini dell'assegnazione di contributi per l'acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

I dati saranno trattati con le seguenti modalità:

- a) trattamento manuale
- b) trattamento con strumenti elettronici e informatici.

**Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati**

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

**Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia 1.

**Responsabile del trattamento**

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

**Diritti dell'interessato**

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

\_\_\_\_\_  
(firma del dichiarante)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.